



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 6 Febbraio 2024

CASI OPERATIVI

Non opera la riduzione al 50% per i fabbricati strumentali vincolati locati dalle società immobiliari

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il versamento del saldo Iva 2023: alla cassa dal prossimo 16.3.2024

di Laura Mazzola

IVA

Aliquote compensative per bovini e suini nella dichiarazione Iva 2024

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

Contributo straordinario temporaneo non dovuto per la “mera” lavorazione

di Chiara Grandi, Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime opzionale con sistema di controllo del rischio certificato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 6 febbraio 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Capitale umano: chiave del successo negli studi commercialisti

di Riccardo Conti di MpO & Partners



CASI OPERATIVI

Non opera la riduzione al 50% per i fabbricati strumentali vincolati locati dalle società immobiliari

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Alfa srl è una immobiliare di gestione che ha acquistato una palazzina nel centro città da destinare alla locazione e composta da 10 appartamenti, 2 uffici e una grande negozio al piano terra.

Si chiedere se i canoni percepiti per tutte queste locazioni possono essere tassati limitatamente poiché sull'intera palazzina è stato posto un vincolo ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs 42/2004.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il versamento del saldo Iva 2023: alla cassa dal prossimo

16.3.2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità in materia Iva e dichiarazione Iva 2024

Scopri di più

L'importo dovuto a **saldo dell'Iva per il periodo di imposta 2023** è quello indicato all'interno del rigo **VL38**, denominato **“Totale Iva dovuta”**, della dichiarazione Iva annuale 2024.

Tale importo si ricava **sottraendo dall'Iva a debito i crediti eventualmente utilizzati e sommando gli interessi trimestrali dovuti**.

In particolare, l'importo di cui al rigo VL38 è dato dalla seguente operazione: **VL32 – (VL34 + VL35) + VL36**.

L'importo, se **superiore a 10,33 euro**, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all'interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo **VX1**, denominato **“Iva da versare”** della dichiarazione stessa.

L'importo indicato nel rigo VX1 deve essere **versato con modello F24 entro il prossimo 18.3.2024** (in quanto il 16.3.2024 cade di sabato), in unica soluzione, ovvero in forma **rateale** ai sensi dell'[articolo 20, D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, le **rate** devono essere **versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza** e, in ogni caso, l'**ultima rata non può essere successiva al 16.11.2024**.

Sull'importo delle rate successive alla prima, da versare entro il 18.3.2024, è dovuto l'**interesse fisso pari allo 0,33% mensile**.

RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA

Rata	Scadenza	Interessi
Prima	18.3.2024	–
Seconda	16.4.2024	0,33%
Terza	16.5.2024	0,66%
Quarta	17.6.2024 (il 16.6. cade di domenica)	0,99%
Quinta	16.7.2024	1,32%



Sesta	20.8.2024	1,65%
Settima	16.9.2024	1,98%
Ottava	16.10.2024	2,31%
Nona	18.11.2024 (il 16.11. cade di sabato)	2,64%

Il versamento, inoltre, può essere **differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**, con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2024.

Pertanto, se il saldo è versato **entro il 30.6.2024**, la maggiorazione da applicare risulta **pari all'1,60%, dato dallo 0,40%** moltiplicato per i quattro mesi.

È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo Iva versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il **versamento in forma rateale**.

Occorre, in questo caso:

- **maggiorare il saldo Iva dell'1,60%;**
- **suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;**
- **applicare**, sulle rate successive alla prima, **interessi forfetari fissi di rateazione**.

Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la **compensazione** (parziale o totale) del debito Iva con eventuali altri **crediti**.

Nell'ipotesi in cui il pagamento avvenga **“a zero”**, a seguito della compensazione effettuata, **la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta**.

Se, invece, la compensazione è effettuata in modo parziale, la **maggiorazione dello 0,40%** deve essere computata soltanto sulla differenza di Iva a debito.



IVA

Aliquote compensative per bovini e suini nella dichiarazione Iva 2024

di Luigi Scappini

OneDay Master

Allevamento di animali

Scopri di più

Tra le **novità** della **dichiarazione Iva** per l'anno 2023, si segnala l'**introduzione**, nei quadri VE e VF, della **percentuale di compensazione** del **7%** relativa alle **cessioni** di **bovini**, derivante dalla collegata **soppressione della precedente percentuale del 9,5%**.

Come noto, per il **settore agricolo**, il Legislatore comunitario concede, ai singoli Stati membri, la possibilità di prevedere un **regime speciale**, dedicato ai produttori agricoli, in cui le regole ordinarie previste per la detrazione dell'Iva vengono "sostituite" da un sistema di **detrazione forfettizzato** che ruota intorno alle c.d. aliquote compensative.

Ai sensi dell'**articolo 298, Direttiva 2006/112/CE**, tali **percentuali forfettarie di compensazione** devono essere **determinate** in ragione dei **dati macroeconomici** relativi ai soli **agricoltori forfettari** degli **ultimi 3 anni** e, comunque, come previsto dal successivo articolo 299, Direttiva 2006/112/CE, **non** possono avere l'**effetto** di procurare al complesso degli agricoltori forfettari **rimborsi superiori** agli **oneri** dell'Iva a **monte**.

Il regime è stato recepito dall'Italia negli [**articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972**](#).

Per quanto riguarda le **cessioni di beni**, l'applicazione del **regime speciale** comporta, in sede di determinazione dell'Iva a credito detraibile, la "neutralizzazione" dell'Iva realmente assolta in sede di **acquisto di beni e di prestazioni di servizi** e l'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni attive, delle **percentuali di compensazione stabilite**, per gruppi di prodotti.

È indubbio che esso rappresenta uno **strumento** in mano al Legislatore **idoneo** ad **aiutare** determinati compatti, essendo di tutta evidenza che il regime sarà, almeno in prima battuta, maggiormente attrattivo quanto minore è la forcella tra:

- **aliquota edittale** a cui vengono ceduti i beni e;
- le **percentuali forfettarie compensative**.

A tal fine, ad esempio, l'[**articolo 68, D.L. 73/2021**](#) (c.d. Decreto Sostegni-bis) aveva **stabilito**, in



ragione della congiuntura economica negativa venutasi a creare in forza della pandemia da Covid-19, che *“le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%”*, salvo poi, procedere a una **riduzione drastica**, a decorrere **dal 2023**, stabilendo nella misura del **7%** l’aliquota compensativa.

Per effetto di tale previsione, il rigo VE4, presenta l’introduzione dell’aliquota del 7% e la conseguente eliminazione della **precedente percentuale di compensativa del 9,5%**.

La **riduzione della percentuale** compensativa potrebbe aver **indotto** gli allevatori di bovini e suini a una **valutazione di convenienza**; infatti, se è vero che il **regime speciale Iva rappresenta**, al rispetto dei requisiti previsti dal comma 1, dell’[**articolo 34, D.P.R. 633/1972**](#), ovverosia essere produttori agricoli e cedere prodotti rientranti nella prima parte della Tabella A allegata al decreto, il **regime naturale**, è altresì prevista, al comma 11, la possibilità di poter **procedere al “cambio” di regime** passando a quello **ordinario o viceversa**.

Il **“cambio”**, per effetto di quanto previsto dall’[**articolo 3, D.P.R. 442/1997**](#), **vincola** almeno per un **triennio**, trascorso il quale l’**opzione** resta valida per ciascun **anno successivo**, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

A tal fine, l’**opzione** che viene esercitata attraverso un **comportamento concludente** in sede di prima liquidazione utile, deve comunque essere **comunicazione** nella **prima dichiarazione Iva** disponibile; il **mancato adempimento** formale comporta, ai sensi di quanto previsto dall’[**articolo 11, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 471/1997**](#), la comminazione di una **sanzione** da **250 a 2.000 euro**.

Non deve, tuttavia, essere dimenticato, in sede di **valutazione della convenienza o meno** a rimanere nel regime speciale *“disegnato”* dall’[**articolo 34, D.P.R. 633/1972**](#), che, ai sensi dell’[**articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972**](#), è prevista la **rettifica della detrazione** attraverso la predisposizione di un inventario, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al cambio, che **non ha valore fiscale**, ma con il quale sarà possibile **“regolarizzare”** l’**eventuale Iva a debito o a credito** che si viene a determinare. Oggetto di rettifica sono le **giacenze dei prodotti agricoli invenduti**, le scorte di materie prime e i frutti pendenti. A questi si aggiungono anche i **beni ammortizzabili** oggetto di un monitoraggio quinquennale che **diviene decennale** nel caso degli immobili.



IMPOSTE SUL REDDITO

Contributo straordinario temporaneo non dovuto per la “mera” lavorazione

di Chiara Grandi, Fabio Landuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali

Scopri di più

In attesa di conoscere le sorti future del **contributo straordinario temporaneo** per il 2023, istituito dai [**commi da 115 a 119 dell'articolo 1, L. 197/2022**](#), e attualmente rimesso alla **valutazione di costituzionalità** da parte della Corte Costituzionale su richiesta del Tar del Lazio, con questo articolo si vuole analizzare l'integrazione del **presupposto soggettivo** per l'assoggettamento a imposizione, nel caso di un soggetto operante nel **settore della produzione di energia elettrica** non finalizzata alla successiva vendita di beni.

L'Amministrazione finanziaria, in occasione di una **risposta ad interpello**, non ancora pubblicata, ha infatti statuito un **importante principio**: nel caso in cui un soggetto svolga attività di **produzione di energia elettrica per conto terzi** i cui ricavi siano costituiti da **corrispettivi**, riconosciuti per **l'attività di lavorazione**, non parametrati alle condizioni economiche dei mercati di sbocco, lo stesso **non è assoggettato a contributo**.

Più nello specifico, la società istante era stata costituita per la realizzazione e la gestione di una centrale di cogenerazione per la **produzione e vendita di energia elettrica** integralmente a favore della propria controllante; i **servizi** e la **materia prima** (metano), di cui la società produttrice necessitava per lo svolgimento della propria attività di produzione, erano forniti direttamente dalla committente, in virtù di uno **specifico contratto di servizi**.

Il **corrispettivo** pattuito contrattualmente per la cessione dell'energia elettrica prodotta era pari al **“full cost”** (i.e. costo pieno) per Mwh, oltre al riconoscimento di un **compenso predeterminato e fisso** (0,50€/MWh).

La **base imponibile** positiva, che emergeva ai fini del **contributo straordinario**, era unicamente riconducibile a **variazioni fiscali temporanee** (nello specifico, all'accantonamento a **fondo manutenzione ciclica**, per attività manutentive obbligatorie ai fini di garantire la sicurezza dell'impianto e che erano previste contrattualmente), che nulla avevano a che vedere con la realizzazione di **extraprofitti “reali”**.

Come previsto dall'ultimo periodo del comma 115 dell'articolo 1, Legge di Bilancio 2023, i



soggetti rientranti nel **perimetro di applicazione del contributo** ne sono tenuti al pagamento se, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'1.1.2023, l'ammontare dei ricavi conseguiti dalle indicate attività è pari ad **almeno il 75%** dell'ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all'[articolo 85, Tuir](#). Essendo l'attività dell'istante integralmente volta alla produzione di energia elettrica, il **requisito** innanzi menzionato risultava, **dal punto di vista formale, soddisfatto**.

Quanto all'esatta **identificazione dei soggetti passivi**, l'Agenzia delle entrate aveva già avuto modo di chiarire che (cfr.: nota 10 della [circolare n. 4/E/2023](#)), «*le attività riportate al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1, comma 115, della legge di bilancio 2023 coincidono con quelle previste al comma 1, primo periodo, dell'articolo 37 del decreto Ucraina.*».

Nello specifico, nell'elencare le attività rilevanti ai fini del loro assoggettamento al contributo, il comma 1, dell'articolo 37 citato si riferisce, ai soli soggetti che esercitano **l'attività di produzione di energia elettrica** finalizzata alla «**successiva vendita dei beni**».

Tale locuzione, coerentemente con il dichiarato intento della norma che è – notoriamente – quello di colpire unicamente i **sovraprofitti congiunturali** (e, cioè i profitti derivanti da un **anomalo andamento dei prezzi** dei prodotti energetici), avrebbe dovuto essere interpretata riferendo il **requisito della successiva vendita** a tutte le attività riconducibili al perimetro applicativo del contributo, quando **rivolte al mercato**. Ciò in quanto i sovraprofitti congiunturali sono quelli tipicamente conseguiti dalle **imprese che vendono beni** (nella fattispecie energia elettrica) e non da quelle che effettuano **attività di mera lavorazione**.

Tale lettura è stata accolta dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha assimilato la fattispecie sopra descritta al **contratto di tolling**, contratto atipico in cui il **ruolo del tollee** non integra la figura del produttore nella sua accezione tradizionale, integrando piuttosto quella di un *servicer*, la cui prestazione caratterizzante è la **lavorazione dei combustibili messi a disposizione dal toller** trasformandoli in energia elettrica a esclusivo beneficio di quest'ultimo, che si assume, di fatto, il **rischio delle variazioni di prezzo** del combustibile utilizzato e, di conseguenza, dell'energia elettrica.

Nel caso in esame, l'istante si limitava a **mettere a disposizione la capacità produttiva** della propria centrale elettrica, trasformando il combustibile in energia. I confini della sua responsabilità si traducevano nei **rischi tecnici di produzione** derivanti dalle attività di esercizio, manutenzione e *repowering* degli impianti.

L'Agenzia delle entrate ha, pertanto, affermato che **il corrispettivo ricevuto dall'istante**, remunerando **l'attività di trasformazione** in sé considerata ed essendo **svincolato dalle fluttuazioni dei prezzi di vendita dell'energia elettrica**, non aveva determinato alcun extraprofitto per il venditore, esentandolo, pertanto, **dall'assoggettamento a contributo**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Regime opzionale con sistema di controllo del rischio certificato

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

[Scopri di più](#)

Anche i **soggetti esclusi dal regime di adempimento collaborativo** di cui al D.Lgs. 128/2015 e che optano per il sistema di **adozione del controllo del rischio**, di cui al nuovo articolo 7-bis del citato decreto (inserito dal D.Lgs. 221/2023), dovranno essere in possesso di un **sistema di rilevazione**, misurazione, gestione e **controllo del rischio fiscale certificato da un professionista abilitato** (dottore commercialista o avvocato). È quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, nel corso di un recente incontro con la **stampa specializzata**, in relazione al rapporto esistente tra il **regime di adempimento collaborativo e quello opzionale** previsto per le piccole imprese. Va ricordato che il D.Lgs. 221/2023 da un lato, apporta delle **rilevanti modifiche** alla disciplina dell'adempimento collaborativo già previsto prima della riforma, con particolare riguardo ai **requisiti dimensionali** per l'accesso, agli **effetti ed alla procedura** da seguire; dall'altro, si inserisce il **nuovo regime opzionale** di adozione del **sistema di controllo del rischio fiscale** per i soggetti che **non possiedono i requisiti** per aderire al regime di adempimento collaborativo.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), così come modificato, l'impresa che aderisce al regime deve essere dotata di un **efficace sistema integrato** di rilevazione, misurazione, gestione e **controllo dei rischi fiscali**, aggiungendo che per questi ultimi è necessario "mappare" anche quelli derivanti dai **principi contabili applicati** dal contribuente. Inoltre, il sistema deve assicurare, oltre a quanto già previsto in precedenza, anche una **mappatura dei rischi fiscali** relativi ai **processi aziendali**.

La volontà del legislatore pare quella di inserire il sistema integrato per la rilevazione e gestione dei rischi fiscali di cui l'impresa deve essere dotata nel più ampio contesto relativo agli **adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** voluti dal Codice della crisi d'impresa e inserito nell'articolo 2086, Cod. civ.

Altra novità rilevante è l'inserimento del nuovo comma 1-bis, all'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), in base al quale il **sistema di rilevazione dei rischi**, di cui in precedenza, dovrà tener conto di **due elementi**:

- dovrà essere predisposto in **modo coerente con le linee guida** che saranno indicate da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate, e soprattutto;



- dovrà essere **certificato**, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di **professionisti indipendenti** già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Quest'ultimo aspetto sta prestando il fianco ad alcune critiche da parte degli operatori, in quanto dovrà essere chiarito il significato del **possesso di “specifiche professionalità”**, che dovrebbe essere già insita nell'iscrizione ad **uno dei due ordini professionali** (dottori commercialisti o avvocati).

Tornando al chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate, nel corso dell'incontro con la stampa specializzata, è stato precisato che, stante il richiamo all'articolo 4, da parte dell'[**articolo 7-bis, D. Lgs. 128/2015**](#), è necessario che, anche il **sistema di rilevazione, misurazione, gestione** e controllo del rischio fiscale nell'ambito del regime opzionale sia **certificato, al pari di quanto previsto nel regime ordinario dell'adempimento collaborativo**. Si tratterà di capire se la procedura da adottare dal professionista per la certificazione del sistema sarà, come ci si augura, **differente e meno impegnativa** rispetto a quella prevista nell'[**articolo 4, D.Lgs. 128/2015**](#), per le imprese che aderiscono al **regime di adempimento collaborativo**, pena il probabile fallimento della norma in quanto i costi che l'impresa dovrà sostenere potranno essere **eccessivamente elevati**.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 6 febbraio 2024

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.



ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Capitale umano: chiave del successo negli studi commercialisti

di Riccardo Conti di MpO & Partners

Vuoi cedere il tuo studio professionale?

Cedi il tuo studio professionale e realizza il TFR di fine carriera



SCOPRI DI PIÙ →

Sebbene le risorse finanziarie siano indubbiamente importanti, è il capitale umano che emerge come il vero motore trainante di successo all'interno degli studi professionali. Come già evidenziato all'interno di un nostro precedente contributo ([Che cos'è un'attività professionale? La tassonomia delle professioni di Von Nordenflycht – MPO](#)), il prodotto finale di un'attività professionale deriva infatti da un complesso insieme di conoscenze che sono possedute da individui e non incorporate in attrezzature, prodotti o processi.

Nel mondo sempre più complesso e dinamico degli affari, gli studi si trovano di fronte a sfide e opportunità uniche nel gestire il proprio capitale umano. Diviene dunque fondamentale una gestione strategica che va oltre la semplice amministrazione delle risorse umane e richiede un approccio olistico che abbracci la ricerca, lo sviluppo e la conservazione dei talenti.

In ambiti professionali ad alta conoscenza come quello dei commercialisti, il valore aggiunto e la differenziazione si basano significativamente sulla profondità delle competenze specifiche e sulla capacità di costruire relazioni di fiducia con la clientela. Per cui diviene fondamentale saper fondere competenze, talenti, motivazioni e culture che definiscono la forza lavoro e che contribuiscono in modo essenziale alla creazione di un ambiente di lavoro produttivo e all'elevato standard di servizio offerto ai clienti.

Si pensi ad esempio al caso di uno studio associato, in cui la semplice aggregazione tra abilità e competenze di individui specializzati in materie o settori diversi conduce ad un arricchimento delle capacità complessive del team e consente di affrontare una vasta gamma di sfide in modo più efficace. Inoltre, ogni risorsa è in possesso di determinate abilità e talenti: se queste *skills* vengono sapientemente unite all'interno di uno studio, sarà possibile generare sinergie in cui le forze di un membro compensano le debolezze di un altro, promuovendo una maggiore efficienza e creatività.

L'obiettivo di questi processi è quello di creare un ambiente di lavoro produttivo in cui le diversità sono considerate come risorse anziché ostacoli. Infatti, un team diversificato può



fornire un servizio più completo e personalizzato ai clienti, poiché può comprendere meglio le esigenze e le prospettive di una vasta gamma di clientela.

L'importanza del ruolo qualitativo delle risorse umane all'interno degli studi di commercialisti ha come naturale conseguenza il fatto che quello dello staff rappresenta il costo di gran lunga più rilevante che gli studi si trovano a sostenere.

MpO ha condotto un'analisi quantitativa in merito all'incidenza del costo del capitale umano sul volume di fatturato all'interno di un campione di studi di commercialisti. Il costo totale dell'organico è stato calcolato come sommatoria tra il costo lordo del personale dipendente impiegato, il costo relativo ad altro personale (es. tirocinanti/apprendisti) ed il compenso riconosciuto ai collaboratori, comprensivo di contributo previdenziale, in forze nello studio.

L'incidenza media annua del costo dello staff sui ricavi è pari al 41%, la percentuale minima di questa incidenza, pari allo 0%, è stata registrata in 4 studi in cui i rispettivi livelli di fatturato vengono integralmente gestiti dal Dominus, mentre per un solo studio si è osservata un'incidenza massima pari al 64%.

Entrando ancora più nello specifico dei dati, un interessante spunto di riflessione può essere rappresentato dalla variazione che questa incidenza registra in relazione alle dimensioni dello studio, espresse in termini di volumi di ricavi. In altre parole, come evolve il rapporto costo del personale su fatturato quando quest'ultimo aumenta? Al fine di analizzare questa tendenza, gli studi sono stati raggruppati all'interno di 3 classi dimensionali: "piccoli", con ricavi compresi tra 0-250k, "medi", con ricavi compresi tra 250-600k e "grandi", con ricavi superiori a 600k.

[Continua a leggere qui](#)